ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Il presente Accordo di Riservatezza e Non Divulgazione (l'**"Accordo"**) è concluso in data odierna tra:

[Nome della Prima Parte], con sede legale in [Indirizzo della Prima Parte], P.IVA [Numero di Partita IVA], in persona del suo legale rappresentante, di seguito denominata la "Parte Fornitrice"; e [Nome della Seconda Parte], con sede legale in [Indirizzo della Seconda Parte], P.IVA [Numero di Partita IVA], in persona del suo legale rappresentante, di seguito denominata la "Parte Ricevente".

Articolo 5 - Riservatezza e Non Divulgazione

- **5.1. Definizione.** Ai fini del presente Accordo, per "**Informazioni Riservate**" si intendono tutti i dati, le informazioni, i documenti, i progetti, i processi, i segreti industriali, le strategie di business, i report finanziari, e qualsiasi altro materiale, tecnico o commerciale, fornito dalla Parte Fornitrice alla Parte Ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o visuale), e che sia esplicitamente contrassegnato come "confidenziale" o che, per sua natura, debba essere considerato tale.
- **5.2. Obblighi di Riservatezza.** La Parte Ricevente si impegna a mantenere strettamente confidenziali le Informazioni Riservate e a non divulgarle, direttamente o indirettamente, a terzi, né a utilizzarle per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo. La Parte Ricevente si impegna ad adottare tutte le precauzioni ragionevoli per prevenire la divulgazione non autorizzata.
- **5.3. Esclusioni.** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo 5 non si applicano alle informazioni che la Parte Ricevente possa dimostrare: (a) fossero di sua conoscenza o in suo possesso prima di riceverle dalla Parte Fornitrice; (b) fossero o diventassero di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo; (c) fossero state ottenute da terzi in modo lecito e senza alcun obbligo di riservatezza; (d) fossero state sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate.
- **5.4. Durata.** Gli obblighi di cui al presente Articolo 5 resteranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla data di cessazione del rapporto tra le parti, a meno che le Informazioni Riservate non siano già diventate di pubblico dominio per una delle ragioni di cui al precedente punto 5.3.

5.5. Violazione. La Parte Ricevente è responsabile per qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza commessa dai propri dipendenti, collaboratori o subappaltatori a cui le Informazioni Riservate siano state divulgate. In caso di violazione, la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire i danni subiti dalla Parte Fornitrice.

